

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno ed invita l'assessore al ramo Antonio Carlucci a relazionare.

L'assessore spiega che la modifica allo Statuto nasce dall'esigenza di consentire la creazione della Consulta delle Associazioni: organico più volte sollecitato dalle stesse associazioni. Riferisce che in data 15 ottobre si è tenuto un incontro con tutte le associazioni, alla presenza di un rappresentante del Centro Servizi di Volontariato, durante il quale è stata acquisita una preventiva adesione alla Consulta.

Chiede, pertanto, di votare la modifica allo Statuto che prevede l'introduzione del comma 2 e 3 all'art. 29. Successivamente sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento per il funzionamento della Consulta che nasce per le Associazioni iscritte all'apposito Albo Comunale al fine di creare una rete unica. Si augura che la modifica allo Statuto Comunale venga approvata.

Chiede di intervenire la Consigliera Sabia per lamentare il mancato coinvolgimento dei Consiglieri di minoranza nella modifica dello Statuto che rappresenta lo strumento cardine del Consiglio comunale. Ritene che sarebbe stato opportuno essere coinvolti nella predisposizione della modifica che richiede una maggioranza qualificata per la sua approvazione. In merito alle modifiche apportate la Consigliera Sabia si chiede come mai non è stata sottoposta anche la bozza di Regolamento. Si chiede, altresì, quale potrebbe essere il cambiamento positivo per le associazioni dalla adesione alla Consulta. Preannuncia il voto contrario del gruppo di minoranza.

Riscontra l'assessore Carlucci specificando che si rende necessario procedere prima all'approvazione della modifica dello Statuto introducendo l'istituto della Consulta. Il regolamento sarà proposto successivamente in quanto si tratta di due momenti distinti. Si rende disponibile a condividerne il testo con i capigruppo. Per quanto riguarda la seconda domanda posta dalla Consigliera Sabia, l'assessore chiarisce che attraverso la Consulta le associazioni potranno cogliere le opportunità di partecipare a bandi e di iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Si dice dispiaciuto del voto contrario preannunciato dal gruppo di minoranza ed auspica che dopo avere condiviso il testo del Regolamento possano cambiare idea.

Il Presidente mette la proposta ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 4, del T.U.E.L. stabilisce che *“I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica”*;
- in forza dell'art. 6 del citato T.U.E.L. *“I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.”*;
- nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la Legge Costituzionale n.3/2000, l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali è stata costituzionalizzata mediante la previsione del novellato art. 114 della Costituzione, tramite il quale il Legislatore ha previsto, al comma 2, che *“i Comuni, le Province, le Città metropolitane e*

le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 09/07/1991 con la quale il Comune di Tito ha adottato il proprio Statuto, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 49 del 29/11/1994, 20 del 31/03/2000, 27 del 15/06/2000 e 21 del 15/06/2015;

RILEVATO quindi che lo Statuto Comunale nell'ambito dei principi fissati dal D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e ne rappresenta il potere di autoorganizzazione;

ATTESO che lo sviluppo del territorio e le mutate esigenze di partecipazione popolare rendono opportuno apportare alcune modifiche allo Statuto al fine di rendere più efficiente l'azione amministrativa;

RITENUTO, per tutto quanto espresso in premessa, necessario provvedere a modificare lo Statuto comunale nel rispetto della normativa vigente introducendo alcune modifiche funzionali ad agevolare la partecipazione del mondo dell'associazionismo e del volontariato alla vita amministrativa dell'Ente, ed in particolare integrando l'art. 29 (Associazionismo) con i seguenti due ulteriori commi:

- *“**comma 2** - Il Comune è dotato di una Consulta delle Associazioni, alla quale può partecipare ogni Associazione iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni”*,
- *“**comma 3** - Le competenze e il funzionamento della Consulta delle Associazioni saranno regolamentate mediante l'approvazione di apposito Regolamento consiliare”*;

ATTESO che:

- *l'art. 6, comma 4 del T.U.E.L., prevede un procedimento aggravato per la modifica degli Statuti comunali per cui “Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”*;

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato - Sez. I - del 01.02.2021 n.129 denominato “Modifiche Statutarie. Calcolo del quorum dei due terzi dei consiglieri assegnati” nel quale vengono posti due quesiti interpretativi dal Ministero dell'Interno:

- a) se il sindaco debba essere computato nella determinazione del numero di voti necessario per l'approvazione dello statuto e delle modifiche statutarie;
- b) quale sia il criterio di arrotondamento che si debba applicare nel caso in cui, nel calcolo del quorum richiesto, la divisione dia come resto un numero con frazioni decimali (se “il criterio dell'arrotondamento per eccesso anche in caso di cifra decimale inferiore o pari a 5, sia da intendersi quale criterio prevalente, nel caso in cui il quorum sia prescritto per la validità della deliberazione”) rispondendo al primo quesito che l'art. 6, comma 4 del TUEL, che richiede per l'approvazione dello statuto e per le modifiche statutarie in prima seduta il voto

favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deve interpretarsi nel senso che ai fini del predetto quorum debba computarsi anche il sindaco, in quanto non espressamente escluso dalla disposizione normativa e al secondo quesito la Sezione risponde che, in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso, nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l'organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, debba optarsi sempre per l'arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, di seguito riportato, non determinando al momento riflessi sul Bilancio comunale;

Con la seguente votazione:

Presenti n. 13, Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 4 (Buono, Sabia, Giordano, Oliveto)

DELIBERA

DI RITENERE quanto esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nonché motivazione del medesimo ai sensi dell'art. 3, Legge 241/1990;

DI APPROVARE le modifiche e integrazioni allo Statuto Comunale, ed in particolare inserendo all'art. 29 (Associazione), i seguenti due ulteriori commi:

- **“comma 2** - *Il Comune è dotato di una Consulta delle Associazioni, alla quale può partecipare ogni Associazione iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni”*,
- **“comma 3** - *Le competenze e il funzionamento della Consulta delle Associazioni saranno regolamentate mediante l'approvazione di apposito Regolamento consiliare”*;

DI DARE ATTO alla luce delle modifiche e integrazioni qui indicate, l'art. 29 dello Statuto Comunale è il seguente:

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio;
2. Il Comune è dotato di una Consulta delle Associazioni, alla quale può partecipare ogni Associazione iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni,
3. Le competenze e il funzionamento della Consulta delle Associazioni saranno regolamentate mediante l'approvazione di apposito Regolamento consiliare;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi, come stabilito dall'art.6 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;

DI DISPORRE altresì la pubblicazione sul BUR Basilicata e la trasmissione al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.